



Il Ministro dell'Università e della ricerca

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12 (pubblicata in G.U. 9 marzo 2020, n. 61) e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» - come da ultimo modificato dal predetto decreto legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 51 bis, 51 ter e 51 quater concernente il Ministero dell'università e della ricerca, «*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*»;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022) con il quale la *sen.* Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*», e in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 2;
- VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, coordinato con la legge di conversione del 29 aprile 2024, n. 56, in particolare l'art. 18 comma 3 ter, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», che stabilisce quanto segue: «*Al fine di consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».*»;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e, in particolare, l'art. 46;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «*Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*»;



Il Ministro dell'Università e della ricerca

- VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 7 dicembre 2006, n. 305 *«Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;*
- VISTO il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 30 giugno 2016, prot. n. U20775;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante *«Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;*
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante *«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;*
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii., contenente *«Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, prot. n. 1154, , recante: *«Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»* e ss.mm.ii.;
- VISTO il decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 recante *“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”*, e in particolare l'art. 39, comma 5;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente *«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;*
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»*, e in particolare l'articolo 16, comma 5;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *«Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»*, e in particolare l'articolo 5, comma 4;
- VISTA la legge 14 marzo 2025, n. 26, recante *«Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria»;*
- VISTO il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, recante *«Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e*



Il Ministro dell'Università e della ricerca

protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42)» e, in particolare, l'art. 8, comma 3 in base al quale le disposizioni del richiamato decreto legislativo "... non si applicano ai corsi di studio erogati in lingua inglese presso le università statali e non statali legalmente riconosciute ...";

- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 10 luglio 2026, n. 941, recante la disciplina relativa al "*Semestre filtro 2026/27*", e in particolare l'art. 1, comma 3;
- CONSIDERATE la specificità didattica del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese e la necessità di definire regole di accesso e di valutazione specifiche per l'ammissione degli studenti che, tra l'altro, consentano un'adeguata omogeneità a livello internazionale e la tempestiva disponibilità della graduatoria finale;
- RITENUTA la necessità di individuare sedi estere per lo svolgimento della prova in un'ottica di promozione del processo di internazionalizzazione delle università italiane anche al fine di favorire la partecipazione degli studenti;
- NELLE MORE dell'adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di accreditamento iniziale dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria per l'anno accademico 2026/2027 in lingua inglese;
- CONSIDERATO che nell'ambito della Convenzione vigente tra il Ministero dell'università e della ricerca e il Consorzio Interuniversitario CINECA, quale soggetto *in house* del Ministero, è stato richiesto al Consorzio il servizio di predisposizione dei quesiti oggetto della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese e di organizzazione e gestione della prova presso le sedi italiane ed estere;
- VISTA la nota 8 aprile 2026, prot. n. 4211, con la quale il Ministero dell'Università e della ricerca ha richiesto il potenziale formativo deliberato dagli organi accademici degli Atenei coinvolti per l'anno accademico 2026/2027;
- VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta ordinaria del 23 luglio 2026, sul documento concernente la determinazione del fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2026/2027, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie;



Il Ministro dell'Università e della ricerca

- VISTE** le risultanze del Tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'università e della ricerca in data 23 luglio 2026, con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie (triennali e magistrali), per l'anno accademico 2026/2027;
- VISTE** le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l'anno accademico 2026/2027 e 2027/2028;
- TENUTO CONTO** del fabbisogno di medici chirurghi per le esigenze organiche delle Forze armate per l'anno accademico 2026/2027, di cui alla comunicazione dello Stato Maggiore della Difesa recante protocollo in ingresso n. 5543 del 28 aprile 2026;
- VISTA** la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO** di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al presente decreto in relazione all'inizio dell'anno accademico 2026/2027;
- TENUTO CONTO** dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO** in sede di definizione dei posti, di accogliere integralmente l'offerta formativa come deliberata dalle università e di ripartire i posti come singolarmente espressi da ciascun ateneo nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'università e della ricerca;
- RAVVISATA** la necessità di definire, per l'anno accademico 2026/2027, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese.

DECRETA

Articolo 1 (Disposizioni generali)

1. Per l'anno accademico 2026/2027 l'ammissione dei candidati al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese avviene a seguito di superamento di un'unica e apposita prova d'esame disciplinata dal presente decreto.



Il Ministro dell'Università e della ricerca

2. All'atto dell'iscrizione alla suddetta prova di ammissione, disciplinata dall'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, ciascun candidato **dichiara se intende concorrere per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese oppure al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria in lingua inglese**. Tale scelta diverrà irrevocabile ed immodificabile alla data di chiusura delle iscrizioni.

Articolo 2 (Prova di ammissione)

1. La prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese, alla quale partecipano i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (cit.), così come modificato dall'art. 26, comma 1, della legge n. 189 del 2002, e i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, è unica per tutti e tre i corsi di laurea (LM-41; LM-46 e LM-42) ed è di contenuto identico in tutte le sedi di prova.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, ragionamento logico e problemi, biologia, chimica, fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:

- quattro (4) quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;
- cinque (5) quesiti di ragionamento logico e problemi;
- ventitré (23) quesiti di biologia;
- quindici (15) quesiti di chimica;
- tredici (13) quesiti di fisica e matematica.

3. La prova di ammissione si svolge il giorno **29 settembre 2026** presso gli Atenei italiani nonché nelle sedi estere indicate nella tabella A allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante. Le iscrizioni alla prova vengono effettuate dal giorno 26 agosto 2026 e si chiudono inderogabilmente alle ore 15:00 (GMT+2) del giorno 9 settembre 2026, con le modalità indicate nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. All'atto dell'iscrizione, il candidato può indicare le proprie scelte con riferimento ai corsi di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, ovvero con riferimento al corso di Medicina veterinaria, in coerenza con l'opzione preliminare espressa in relazione al corso per cui intende concorrere. I candidati dei Paesi non UE residenti all'estero concorrono unicamente per l'accesso alla graduatoria locale dell'Ateneo presso il quale hanno presentato la domanda di preiscrizione nei termini e secondo le procedure di cui alla Circolare pubblicata sul portale University, consultabile al link <https://www.university.it/studenti-stranieri>.



Il Ministro dell'Università e della ricerca

4. La prova nelle sedi italiane ha inizio alle ore 13.30, con adeguamento del predetto orario ai fusi orari dei Paesi esteri ove si svolge la prova di ammissione, come da tabella A allegata al presente decreto. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 100 minuti.
5. Con successivo Avviso, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca - e sui siti internet degli Atenei interessati a cura di questi ultimi - sono indicati gli indirizzi delle sedi (sia italiane che estere) presso le quali si svolgerà la prova, con l'indicazione delle aule.
6. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono disciplinate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

(Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove)

1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese, ovvero al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria in lingua inglese, i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'articolo 26 della legge n. 189/2002 nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'Allegato 2.
2. I candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'articolo 39, comma 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, così come modificato dall'art. 26, comma 1 della legge n. 189 del 2002, sono idonei all'ammissione ai corsi di studio di cui al presente decreto se hanno ottenuto nella prova un punteggio minimo pari a venti (20) punti; quelli non idonei non sono inseriti in graduatoria.
3. In conformità con gli orientamenti dell'Unione Europea sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria e in coerenza con le esigenze di politica estera culturale di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, con riferimento alla riserva di posti destinati ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, non si applica la soglia minima di idoneità di cui al precedente co. 2. I candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio superiore a zero (0). Non sono inseriti in graduatoria i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero che non hanno fornito nessuna risposta a nessun quesito.
4. Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - 1,5 punti per ogni risposta esatta;
 - meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata;
 - 0 punti per ogni risposta omessa.



Il Ministro dell'Università e della ricerca

5. Sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato, calcolato da CINECA secondo i criteri di cui al comma 4, sono redatte due distinte graduatorie nazionali – una relativa al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese, l'altra afferente al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria in lingua inglese - per i candidati dei Paesi UE e non UE di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, così come modificato dall'art. 26, comma 1, della legge n. 189 del 2002, secondo le procedure di cui all'Allegato 2. Le graduatorie riservate ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono definite dalle Università.

6. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:

- a) prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di biologia, chimica, fisica e matematica, ragionamento logico e problemi e competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;
- b) prevale il possesso, entro la data della chiusura delle iscrizioni, delle certificazioni linguistiche di cui all'Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, così come dichiarato dal candidato all'atto dell'iscrizione alla prova. Il possesso di certificazioni linguistiche richieste ai candidati ai fini della procedura di cui al presente decreto è autocertificato e la relativa dichiarazione è resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 citato in premessa. Le Amministrazioni coinvolte nella presente procedura si riservano, in ogni fase della stessa, la facoltà di accertare la veridicità della dichiarazione resa dal candidato, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato dovrà pertanto fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui nella documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e l'esposizione del dichiarante all'azione di risarcimento del danno da parte dei controinteressati, si procederà all'annullamento dell'eventuale immatricolazione, al recupero degli eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati;
- c) in caso di parità tra uno o più candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, e uno o più candidati non rientranti nelle predette categorie, viene preferito il candidato/i invalido/i in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, art. 3, comma 3.

Il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o il candidato disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, art. 3, comma 3 in possesso di certificazione medica, anche se non aggiornata a causa di eventuali limitazioni dell'attività del SSN, che intenda, in caso di parità con altro candidato non rientrante nelle predette categorie, far valere tale preferenza, è tenuto ad esibire all'Ateneo ove risultasse "assegnato" entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dall'assegnazione, ivi compreso il primo giorno, il certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o la certificazione di cui alla legge n. 104 del



Il Ministro dell'Università e della ricerca

1992, art. 3, comma 3, pena l'esclusione dalla graduatoria nazionale. Decorso inutilmente tale termine, il titolo di preferenza non documentato non potrà essere preso in considerazione.

- d) Al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera c) del presente comma 6, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

7. La condizione di idoneo all'ammissione ai corsi di laurea di cui all'art. 1 si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso ai corsi di cui al presente decreto in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

Articolo 4 (Candidati con invalidità, con disabilità e con diagnosi di DSA)

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992, nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010.

2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel bando di ateneo.

3. I candidati di cui al precedente comma 2 possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa di eventuali limitazioni dell'attività del SSN, con riserva, da parte degli Atenei, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.

4. L'Ateneo presso il quale il candidato si iscrive per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono:

a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, dovrà tempestivamente presentare all'ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto a un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste dal precedente articolo 2;

b) il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 dovrà tempestivamente presentare all'ateneo la diagnosi di DSA originale o in copia autenticata in carta semplice. In aderenza a quanto previsto dalle "Linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al D.M. 12 luglio 2011, prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli atenei - nella loro autonomia - possono valutare ulteriori misure, atte a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, assicurando la congruità delle misure individuate in relazione alla tipologia della prova e l'equità in generale delle stesse. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di



Il Ministro dell'Università e della ricerca

3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.

5. I candidati con invalidità, disabilità o con DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA rilasciata nel Paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Articolo 5

(Contributo di iscrizione alla prova di accesso e relativo trattamento)

1. Le somme versate dai candidati ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale costituiscono un contributo di iscrizione alla prova di accesso, come previsto dall'Allegato 2 al presente decreto. Il predetto contributo di iscrizione, acquisito dal Ministero dell'università e della ricerca per il tramite del CINECA, è destinato alla copertura dei costi inerenti all'organizzazione e allo svolgimento della procedura concorsuale, incluso l'importo di euro 65,00 riconosciuto, per ciascun candidato ospitato, ad ogni ateneo italiano sede di svolgimento delle prove, a titolo di rimborso dei costi logistici e organizzativi sostenuti.

Articolo 6

**(Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)**

1. L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento UE 679/2016, forniti da ciascun candidato, è inserita nel portale University in modo visibile a ciascun candidato che dovrà prenderne visione all'atto dell'iscrizione alla prova, prima del conferimento dei dati stessi, secondo le procedure indicate nell'Allegato 2.

Articolo 7

(Posti disponibili)

1. I posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, nonché al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria in lingua inglese per l'anno accademico 2026/2027, destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, così come modificato



Il Ministro dell'Università e della ricerca

dall'art. 26, comma 1, della legge n. 189 del 2002 ed ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, sono ripartiti tra le Università secondo la Tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'assegnazione dei posti agli Atenei che hanno proposto istanza di accreditamento iniziale, ancora in corso di istruttoria, è condizionata all'esito positivo delle procedure di accreditamento.

3. Ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali citate in premessa.

Articolo 8 (Trasparenza nelle fasi del procedimento)

1. I bandi delle università sono emanati con decreto rettorale almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I bandi delle università definiscono, altresì, gli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.
3. All'attuazione del presente decreto le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

IL MINISTRO
Sen. Annamaria Bernini

Firmato digitalmente da BERNINI ANNA MARIA
C = IT
O = MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA